

Tribunale Federale II Sezione  
Affari Legali – Giustizia Sportiva  
Roma, 11 ottobre 2024

All'atleta Matteo Spione  
c/o Avv. Michele Sprovieri  
Tramite pec: [michelesprovieri@ordineavvocatiroma.org](mailto:michelesprovieri@ordineavvocatiroma.org)


Alla Onda Forte ASD (ex Astra Nuoto Roma ASD)  
c/o avv. Paolo Rodella  
Tramite pec: [paolorodella@ordineavvocatiroma.org](mailto:paolorodella@ordineavvocatiroma.org)

**Oggetto: Tribunale Federale II Sezione Ricorso Spione Matteo c/ Astra Nuoto Roma ASD;  
Procedimento n. 3490/2024; Decisione 5/2024 del 4/10/2024.**

Si trasmette in allegato il provvedimento della Seconda sezione del Tribunale Federale depositato in data odierna.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Antonello Panza



## **TRIBUNALE FEDERALE II SEZIONE**

### **PROCEDIMENTO 3490/2024**

**MATTEO SPIONE C/ ASTRA NUOTO ASD (ora ONDA FORTE ASD)**

#### **DECISIONE N. 5/2024 DEL 4/10/2024**

Con ricorso pervenuto in Federazione in data 14.09.2024 l'atleta Matteo Spione chiedeva dichiararsi lo scioglimento del vincolo per incompatibilità ambientale dalla società Astra Nuoto ASD, riferendo:

- di essere atleta di pallanuoto con ruolo di centroboa attualmente tesserato con la società Astra Nuoto, oggi denominata Onda Forte ASD, in forza di un contratto di prestazioni sportive dilettantistico a far data dalla stagione 2022/23 per la durata di tre anni; di aver adempiuto puntualmente alle proprie prestazioni sportive con un rendimento di alto livello negli anni 2022/23 e 2023/24 senza tuttavia ottenere dalla società di appartenenza il pagamento dei compensi pattuiti per la consistente somma di € 18.100;
- di aver inviato numerosi solleciti alla società rimasti privi di fattivo riscontro tanto che in data 19.6.24 ha inviato un formale recesso dal contratto per giusta causa; riferiva altresì di aver appreso l'acquisto da parte della società di un giocatore con il ruolo di centroboa in sua sostituzione.

Il Tribunale fissava la udienza di discussione per la data del 18.9.2024 concedendo alle parti i termini regolamentari di cui all'art. 71 RGS.

La società resistente, faceva pervenire una istanza riferendo di aver cambiato la propria denominazione in Onda Forte ASD, e così anche la pec e la sede, e di averne dato comunicazione alla Federazione; riferiva di non aver ricevuto la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza, atti inviati ai vecchi recapiti, talché chiedeva di poter essere riammessa nei termini per la costituzione.

Alla udienza del 18.9.2024 il Tribunale concedeva alla resistente termine per poter documentare quanto riferito, riservandosi sulla istanza.

Con successivo provvedimento del 20.9.2024 il Tribunale, esaminata la documentazione versata, verificato presso i competenti uffici federali che la richiesta fatta pervenire dalla Onda Forte è ancora in attesa di approvazione del Consiglio federale e quindi di inserimento nei registri federali, accoglieva la richiesta della società e rinviava alla udienza del 1.10.2024, concedendo alle parti termine per memorie.

La resistente faceva pervenire Memorie con cui contestava il ricorso deducendo: che il motivo di ricorso della risoluzione del vincolo sportivo per morosità è "del tutto sconosciuto all'ordinamento sportivo settoriale della Fin, differenziandosi il vincolo dal contratto di prestazioni sportive inter partes", evidenziando la incompetenza del Tribunale a decidere della materia; contestava che a correzione di ciò il ricorrente abbia sollevato il motivo della incompatibilità ambientale, motivo

che parimenti contestava, sul presupposto che il mancato pagamento delle somme pattuite non comportava di per sé la dedotta incompatibilità ambientale; respingeva altresì il motivo della mancata assistenza tecnica attribuendo invece la cessazione di ogni attività da parte dell'atleta che aveva risolto il contratto per inadempimento in data 19.6.24 e da tale data cessato di svolgere ogni attività; eccepiva quindi che nessuna censura sarebbe ipotizzabile a proprio carico; censurava la condotta dello Spione nell'aver permesso la diffusione sui social della notizia della sua acquisizione da parte di una società terza, comportamento che contestava richiamando che lo stesso aveva receduto dal contratto, ma non anche chiesto la cessazione del vincolo alla data della diffusione della notizia; chiedeva al Tribunale di valutare la eventuale trasmissione degli atti alla Procura federale;

Dopo la concessione dei nuovi termini il ricorrente faceva pervenire memoria nella quale:

contestava la avvenuta rimessione nei termini, ribadiva le precedenti difese e prendendo posizione sulle difese della resistente circa l'annuncio della sua migrazione ad altra società riferiva che tale annuncio è avvenuto sul presupposto, che alla data del 19.6.24 lo stesso faceva legittimo affidamento che dal 1.7.24 sarebbe cessato il suo vincolo per la entrata in vigore del d. lgs. 36/21 (entrata in vigore solo successivamente differita), e quindi sarebbe stato libero di tesserarsi altrove; faceva istanza per la emissione di un provvedimento cautelare giustificando che il 5.10.24 sarebbe stato l'ultimo giorno utile per il tesseramento;

La resistente faceva a sua volta pervenire Memoria nella quale precisava: che la unica ragione sottesa al ricorso era la sola posizione creditoria maturata dall'atleta nei confronti dall'ente sportivo; contestava ancora una volta che ciò fosse un presupposto per lo svincolo non essendo previsto dalla normativa federale uno svincolo per morosità; ribadiva altresì che il credito maturato non fosse causa di incompatibilità ambientale – richiamando a supporto sia le disposizioni in materia di lavoro che le pronunce degli organi di giustizia federale, sottolineando come la assistenza di una posizione debitoria dell'ente sportivo non costituisse elemento insanabile, grave, presente ed insormontabile del rapporto come prescritto dall'art. 16 lett. d) R.O.; riferiva altresì un intervenuto accordo di ripianamento tra la Onda Forte ed altri due atleti che versano in condizioni analoghe a quelle di Spione; quanto alla mancata assistenza tecnica ribadiva la convocazione della società per la ripresa delle attività nel mese di settembre, giustificando che la suddivisione in due gruppi di atleti era scelta legittimamente assunta dal proprio tecnico per le ragioni di competenza; concludeva per il rigetto del ricorso e formulava istanza di prova per testi sulle ragioni della suddivisione in due gruppi per la ripresa degli allenamenti (prove che il Tribunale non ammetteva essendo la circostanza già provata dalla deducente);

Il Tribunale preso atto della fattispecie sottoposta ad esame, alla luce delle circostanze rappresentate da entrambe le parti, ritiene di non poter prescindere dall'accertamento, devolutole circa la validità e sussistenza del vincolo contrattuale dell'atleta, ritenendosi competente.

Procedendo nell'ordine di tale necessario esame:

- è circostanza pacifica e documentata che l'atleta sia in regime di vincolo sportivo contrattuale con la società resistente in forza delle pattuizioni tra le parti intercorse (Doc.

- 1 Contratto di prestazioni sportive dilettantistiche allegato al ricorso) della durata di anni tre con decorrenza per la stagione 2022-23 e termine alla stagione 2024-25.
- E' circostanza non contestata e pacifica che l'atleta abbia svolto le prestazioni a suo carico in osservanza agli obblighi discendenti dal contratto e dal tesseramento in linea con la normativa federale.
- E' parimenti circostanza non contestata ed ammessa che la società non abbia fatto fronte per un lungo periodo e per importi consistenti alle proprie controprestazioni di pagamento discendenti dal contratto inter partes.
- E' circostanza documentata dal ricorrente che, a fronte della inadempienza, in data 19.6.24 abbia "già agito in via stragiudiziale per il recesso per giusta causa". Di ciò vi è ricognizione nella stessa memoria della resistente.
- La società ha contestato il recesso operato con successiva lettera del 10.7.2024 nella quale, se è vero che da una parte dichiarava di ritenere nullo/invalido/inefficace il recesso esercitato dall'atleta, è pur vero, dall'altra, che di ciò non forniva motivazione. La stessa infatti richiamava e censurava la diffusione da parte di Spione della notizia del suo tesseramento per altra società, diffusione avvenuta precedentemente alla data del 19.6.24. Invero nulla deduceva in ordine all'inadempimento specifico imputatole che, come detto, non ha mai contrastato ed anzi riconosciuto. Ciò porta ad affermare che la stessa non abbia preso alcuna posizione nello specifico imputatole, né validamente contestato la giusta causa del recesso esercitato dall'atleta. Il che conduce logicamente a ritenere che la società non abbia utilmente opposto tale recesso, che lo stesso sia stato legittimamente assunto e che il contratto sia da considerarsi risolto.

Né la società ha assunto alcun comportamento concludente, neanche successivo, atto a caducare e privare di efficacia il recesso operato con reviviscenza delle pattuizioni intercorse.

Da ciò consegue che il vincolo, che da tale contratto oggi non più vigente, trova la sua sorgenza e natura, deve conseguentemente essere ritenuto cessato.

Atteso quanto sopra ritiene il Tribunale che, contrariamente, in alcun modo potrebbe esprimersi nel riconoscere la permanenza di un vincolo sorto per volontà contrattuale delle parti, che invece a fronte della intervenuta risoluzione contrattuale, appare caducato.

Tale circostanza appare prevalente rispetto agli altri motivi dedotti in giudizio ed anche rispetto alle difese ed eccezioni della resistente - che seppur ritenute condivisibili, quanto meno quelle relative alla inesistenza di uno specifico motivo di "svincolo per morosità" ed alla non assiomaticità di tale morosità sulla causazione di incompatibilità ambientale nei connotati prescritti dalla normativa federale - sono da ritenersi assorbiti da quanto precede.

Per tali motivi il Tribunale federale conferma il dispositivo assunto in data 4.10.2024.

Il Tribunale Federale II Sezione, a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 1.10.2024, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti; esaminati gli atti ed i documenti dalle stesse versati nel procedimento, considerata la fattispecie, e ritenuto il ricorso maturo per la decisione, escludendo la necessità di pronuncia sulla domanda cautelare, dichiara la cessazione



del vincolo sportivo dell'atleta Matteo Spione dalla società Astra Nuoto Roma ASD, oggi Onda Forte ASD, e dichiara lo stesso libero di tesserarsi per altro Ente sportivo affiliato F.I.N. con effetto immediato.

Si comunichi.

11.10.2024

F.to